

Codice A1406B

D.D. 16 marzo 2021, n. 366

Riconoscimento del servizio sanitario prestato dal dott. Valerio PINNA negli ospedali all'estero ai sensi della Legge 22 febbraio 1983 n. 51 d'integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735 e in attuazione dell'articolo 124 del Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998.



ATTO DD 366/A1406B/2021

DEL 16/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Riconoscimento del servizio sanitario prestato dal dott. Valerio PINNA negli ospedali all'estero ai sensi della Legge 22 febbraio 1983 n. 51 d'integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735 e in attuazione dell'articolo 124 del Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998.

Vista la Legge 10/07/1960 n. 735 recante disposizioni sul riconoscimento del servizio sanitario prestato di medici italiani negli ospedali all'estero, laddove l'articolo 1, comma 1, stabilisce che il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale.

Visti i pareri del Consiglio di Stato – Sez. II n. 2193 del 22.10.1984 e Sez. I n. 965/1978 del 20.10.1978;

Visto l'ultimo comma dell'articolo 26 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761 recante norme sui servizi e titoli equiparabili, il quale afferma che il servizio prestato all'estero da cittadini italiani e dai cittadini di cui all'articolo 11 del medesimo decreto nelle istituzioni e nelle fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'articolo 2 sempre del medesimo decreto, è riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneità con le modalità stabilite nella Legge 10.07.1960 n. 735;

Visto l'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27/03/2001 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";

Visto l'articolo 124 comma 2 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, con il quale vengono trasferite dallo Stato alle Regioni le funzioni di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale ed ai fini dell'accesso

alle convenzioni con le A.S.L.

Visti i criteri già determinati e finora seguiti dal Ministero della Sanità utilizzati come parametro di valutazione delle richieste pervenute.

Considerata l'istanza del dott. Valerio Pinna, cittadino italiano, del 05/02/2021 registrata agli atti del Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR della Direzione Regionale Sanità e Welfare al Protocollo n. 9547/A1406B in data 12/03/2021

Dato atto che l'articolo unico, comma 1 della Legge 22 febbraio 1983, n. 51 d'integrazione alla Legge 10 luglio 1960 n. 735 prevede che il riconoscimento del servizio sanitario prestato dai sanitari italiani negli ospedali all'estero è disposto a seguito di domanda dell'interessato, insieme con i documenti, vistati dalla competente autorità consolare.

Acquisita dal competente ufficio regionale tutta la documentazione e la corrispondenza in itinere.

Preso atto che il dott. Valerio Pinna chiede che sia riconosciuto, ai sensi e per gli effetti della Legge 10.07.1960 n. 735, il servizio sanitario non continuativo a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato, prestato all'estero nel primo periodo, rispettivamente in qualità di Operatore Socio Sanitario dal 23.02.2015 al 26.06.2015 e di Infermiere dal 27.06.2015 al 12.03.2017 presso il University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust e, nel secondo periodo, come Infermiere dal 01.05.2017 al 11.11.2018 presso il Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust entrambi in INGHILTERRA e che venga stabilita l'equipollenza dei servizi stessi a quelli previsti dalla legislazione italiana.

Attestato, dalla certificazione prodotta, che il periodo di servizio sanitario non continuativo all'estero del dott. Valerio Pinna, risulta essere stato prestato presso come Operatore Socio Sanitario dal 23.02.2015 al 26.06.2015 e come Infermiere dal 27.06.2015 al 12.03.2017 presso il "University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust" e dal 01/05/2017 al 11/11/2018 a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il "Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust" in Inghilterra.

Rilevato che il dott. Valerio Pinna ha conseguito in data 07/11/2017 il Diploma di Laurea in Infermieristica e contestuale Diploma di abilitazione presso l'Università degli Studi di Torino, che risulta essere iscritto all'Ordine degli Infermieri (FNOPI) della Provincia di Torino dal 18/11/2017 e che, pertanto, i periodi di servizio resi come sopra indicati, devono essere considerati utili ai fini del riconoscimento di cui trattasi.

Valutato che lo svolgimento dell'attività sanitaria prestata in altro Paese presso le Aziende del sistema sanitario nazionale inglese (Trusts NHS) e, in modo esclusivo, presso il University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust e presso il Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust in Inghilterra, con la qualifica di Operatore Socio Sanitario e di Infermiere a tempo pieno e contratto a tempo indeterminato, consentono di ricondurre i servizi prestati a quelli svolti come Operatore Sociosanitario Categoria Bs e come Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Categoria -D- del Servizio Sanitario Nazionale italiano.

Considerato, sulla base di quanto in narrativa illustrato, che possa essere dichiarata l'equiparazione e, quindi, l'equipollenza dell'attività sanitaria esercitata dal dott. Valerio Pinna, come Operatore Socio Sanitario e come Infermiere italiano, presso il University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust e presso il Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust entrambi in Inghilterra, con i rapporti di lavoro a tempo pieno rispettivamente dal 23.02.2015 al 26.06.2015;

dal 27.06.2015 al 12.03.2017 e dal 01/05/2017 al 11/11/2018

Ritenuto che la "ratio" della legge consiste nell'attribuire agli interessati un trattamento paritario e non privilegiato nei confronti dei sanitari che prestano servizio in Italia

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la Legge 10.07.1960, n. 735 e successive modificazioni
- Visto il D. Lgs.n. 30.06.1993, n. 266 e successive modificazioni
- Visto il D.M. 27.12.1996, n. 704, registrato alla Corte dei Conti il 21.02.1997 - Reg. 1 - Foglio 23
- Visto il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112
- Visto l'art. 17 della L.R. 23.07.2008 n. 23
- Visto l'art. 22 del D.P.R. 220/2001
- Vista la documentazione allegata a termini di legge

DETERMINA

Di riconoscere, secondo la normativa vigente in materia e per le motivazioni in narrativa riportate, il servizio sanitario non continuativo prestato dal dott. Valerio Pinna presso il "University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundadion Trust" e presso il "Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust " in Inghilterra, equipollente al servizio in ospedale pubblico come di seguito specificato:

- OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S) Categoria BS a TEMPO PIENO dal 23.02.2015 al 26.06.2015;
- COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE Categoria D a TEMPO PIENO dal 27.06.2015 al 12.03.2017 e dal 01/05/2017 al 11/11/2018.

Tale servizio è equiparato a quello prestato dal personale di ruolo nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 27/03/2001 n. 220 ai fini della valutazione dei titoli di carriera nei concorsi pubblici.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto